



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n.

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 5-39/Leg. DI DATA 24 Febbraio 2021

OGGETTO:

Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg "Regolamento di attuazione dell'articolo 28, comma 3, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2016) concernente la disciplina dell'assegno unico provinciale".

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- visto l'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale;
- visto l'articolo 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- visto l'articolo 28, comma 3, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2016), ai sensi del quale con uno o più regolamenti sono individuati, anche in modo graduale, i bisogni generali e particolari per il soddisfacimento dei quali sono erogate le quote che compongono l'assegno unico, nonché le condizioni e i requisiti di accesso; se le vigenti leggi provinciali di settore richiedono il requisito della residenza qualificata per l'accesso ai benefici, tale requisito è fissato in tre anni. Resta fermo il rispetto dei livelli essenziali stabiliti dallo Stato;
- visto il decreto del Presidente della Provincia 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg, recante "Regolamento di attuazione dell'articolo 28, comma 3, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2016) concernente la disciplina dell'assegno unico provinciale";
- vista la deliberazione n. 162 di data 10 febbraio 2020, con la quale la Giunta provinciale ha approvato ulteriori modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg "Regolamento di attuazione dell'articolo 28, comma 3, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2016) concernente la disciplina dell'assegno unico provinciale",

emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modificazioni dell'articolo 6 del d.P.P. 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg

1. Nell'articolo 6, comma 3, lettera d), del d.P.P. n. 15-68/Leg del 2017 le parole: “presso strutture sanitarie o socio-sanitarie” sono sostituite dalle seguenti: “presso strutture sanitarie, socio-sanitarie o socio-assistenziali”.

2. L'articolo 6, comma 3, del d.P.P. n. 15-68/Leg del 2017, come modificato dal comma 1, si applica a decorrere dal 1° luglio 2021.

Art. 2

Modificazioni dell'articolo 9 del d.P.P. 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg

1. Dopo l'articolo 9 del d.P.P. n. 15-68/Leg del 2017 è inserito il seguente:

“Art. 9 bis

Disposizioni straordinarie per l'emergenza epidemiologica da COVID

“1. Al fine di contribuire al sostegno economico delle famiglie in relazione alla crisi economica determinata dalla emergenza epidemiologica da COVID 19, per la corresponsione della quota dell'assegno unico provinciale prevista dall'articolo 2, comma 1, il nucleo familiare da valutare deve possedere un indicatore della condizione economica familiare (ICEF) inferiore a 0,18, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 1.

2. Il comma 1 si applica ai nuclei familiari in cui uno o più componenti sono lavoratori dipendenti che hanno subito una perdita o riduzione significativa dell'attività lavorativa a causa degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID19 al fine dell'attualizzazione della condizione economica familiare. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri per l'individuazione dei lavoratori che beneficiano della misura di cui al comma 1, anche con riferimento alle caratteristiche dei lavoratori e dei relativi contratti di assunzione e i termini per la corresponsione della medesima misura.

3. Per la sospensione delle misure di condizionalità si applica l'articolo 13 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni)”.

Il presente decreto sarà pubblicato nel “Bollettino ufficiale” della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti